

DICHIARAZIONI

Modello Redditi PF 2017: detrazione per investimenti in start up

di **Federica Furlani**

Il D.L. 179/2012 ha introdotto **un'agevolazione fiscale a favore degli investimenti effettuati in start up innovative**, le cui modalità di attuazione sono definite con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 25 febbraio 2016.

Innanzitutto, si considerano **start up innovative** anche le società che abbiano come oggetto sociale la promozione dell'offerta turistica nazionale attraverso l'uso di tecnologie e lo sviluppo di *software* originali, in particolare, agendo attraverso la predisposizione di **servizi rivolti alle imprese turistiche**.

Tale agevolazione, inoltre, si applica anche agli investimenti in piccole e medie imprese (**PMI innovative**) che operano sul mercato da **meno di sette anni** dalla loro prima vendita commerciale, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'[articolo 21 del Regolamento 651/2014/UE](#) e alle **PMI innovative** che operano sul mercato da **più di sette anni** dalla loro prima vendita commerciale, qualora siano in grado di presentare un piano di sviluppo di prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato.

Ai contribuenti che investono somme (conferimenti in denaro) nel capitale sociale di una o più *start up innovative* **direttamente** ovvero attraverso "intermediari qualificati", ossia investendo in quote di **organismi di investimento collettivo del risparmio** (OICR) oppure altre società di capitali che investono prevalentemente in *start up innovative*, è riconosciuta una **detrazione d'imposta Irpef nel 2016** del:

- **19% per investimenti in start up innovative;**
- **25% per investimenti in start up a vocazione sociale** e per quelle che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico **in ambito energetico**.

Si evidenzia che **dal 2017** (legge di Bilancio 2017) le aliquote di detrazione sono aumentate **al 30%**.

L'**investimento massimo detraibile** non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, **l'importo di 500.000 euro** (dal 2017: 1.000.000 euro) e comporta, quindi, un risparmio Irpef massimo all'anno di 95.000/125.000 euro (= 19%/25% x 500.000).

Per fruire dell'agevolazione va compilata la sezione VI del quadro RP, in particolare il **rigo RP80**.

Investimenti start up	Codice fiscale	Tipologia investimento	PEL	Ammontare investimento	Codice	Ammontare detrazione	Totale detrazione
RP80				,00		,00	,00
Decadenza Start-up	di cui interessi su detrazione fruita		Detrazione fruita		Eccedenza di detrazione		
Recupero detrazione	,00		,00		,00		

L'investimento nella *start up* innovativa deve essere **mantenuto per almeno tre anni** (per gli investimenti perfezionati dal 1.1.2015): l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima di tale termine comporta la **decadenza dal beneficio** e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.

Per questo motivo nel modello Redditi PF 2017 sono state aggiunte le caselle 8, 9 e 10 dedicate alla **"Decadenza Start up – Recupero detrazione"**.

Nell'ipotesi di cessione prima dei tre anni, il **rigo RP80** va quindi compilato indicando i seguenti dati:

- **colonna 8:** gli **interessi legali** sull'imposta non versata per effetto dell'utilizzo della detrazione, maturati dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata;
- **colonna 9:** la **detrazione effettivamente fruita** nei periodi d'imposta precedenti, non più spettante, comprensiva degli interessi di colonna 1; l'importo della presente colonna 2 va ad aumentare l'imposta lorda di tale periodo;
- **colonna 10:** l'**eccedenza di detrazione non ancora fruita**, non più spettante. Tale importo va sottratto dai rispettivi residui di detrazione risultanti dagli anni precedenti, da indicare nelle colonne 1 dei righe RN18, RN19 e RN20 del presente modello.

Si evidenzia che l'**ammontare non detraibile**, in tutto o in parte, nel periodo d'imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall'Irpef **nei periodi d'imposta successivi**, ma non oltre il terzo.

Si ricorda infine che l'agevolazione spetta esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi e **non opera ai fini Irap**.

Convegno di aggiornamento

UNICO 2017: UNICO PERSONE FISICHE E SOCIETÀ DI CAPITALI

Scopri le sedi in programmazione >